

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Non occorre pronunciarsi sull'istanza d'intervento.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica ellenica sopporterà le spese sostenute per la presentazione della propria istanza d'intervento.*

(¹) GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 novembre 1995

nella causa T-127/95, Société Auxiliaire d'Entreprises
contro Commissione delle Comunità europee (¹)

*(Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per
inadempimento — Ricorso d'annullamento — Ricorso per
carenza — Irricevibilità)*

(96/C 16/31)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-127/95, Société Auxiliaire d'Entreprises, con sede in Issy-les-Moulineaux (Francia), con l'avv. Alexandre Carnelutti, del foro di Parigi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Hendrik van Lier), avente ad oggetto, in via principale, la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 1995 di non procedere contro la Repubblica ellenica per inosservanza del diritto comunitario, in occasione dell'aggiudicazione di un appalto riguardante il nuovo aeroporto di Atene, in località Spata e, in subordine, l'accertamento della carenza della Commissione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori C.P. Briët, presidente e B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 13 novembre 1995 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Non occorre pronunciarsi sull'istanza d'intervento.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica ellenica sopporterà le spese sostenute per la presentazione della propria istanza d'intervento.*

(¹) GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 novembre 1995

nella causa T-128/95, Aéroports de Paris contro Commissione delle Comunità europee (¹)

*(Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per
inadempimento — Ricorso d'annullamento — Ricorso per
carenza — Irricevibilità)*

(96/C 16/32)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-128/95, Aéroports de Paris, con sede in Parigi, con l'avv. Hugues Calvet, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand'Rue, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Hendrik van Lier), avente ad oggetto, in via principale, la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 1995 di non procedere contro la Repubblica ellenica per inosservanza del diritto comunitario, in occasione dell'aggiudicazione di un appalto riguardante il nuovo aeroporto di Atene, in località Spata e, in subordine, l'accertamento della carenza della Commissione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori C.P. Briët, presidente e B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 13 novembre 1995 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Non occorre pronunciarsi sull'istanza d'intervento.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica ellenica sopporterà le spese sostenute per la presentazione della propria istanza d'intervento.*

(¹) GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 novembre 1995

nella causa T-168/95 R, Eridania Zuccherifici Nazionali
SpA e altri contro Consiglio dell'Unione europea

(96/C 16/33)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-168/95 R, Eridania Zuccherifici Nazionali SpA con sede in Genova (Italia), ISI — Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, con sede in Padova (Italia), Sadam Zuccherifici, divisione della SECI — Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, con sede in Bologna (Italia), Sadam Castiglione SpA, con sede in Bologna (Italia), Sadam Abruzzo SpA, con sede in Bologna (Italia), Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli (Italia), SFIR —

Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, con sede in Cesena (Italia), Ponteco Zuccheri SpA, con sede in Pontelagoscuro (Italia), con gli avv.ti Bernard O'Connor, sollicitor, e Ivano Vigliotti e Paolo Crocetta, del foro di Genova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Jan-Peter Hix e Marco-Umberto Moricca), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 148, pag. 11), il presidente del Tribunale, il 7 novembre 1995, ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di sospensione dell'esecuzione è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della società Fintecna S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 ottobre 1995

(Causa T-193/95)

(96/C 16/34)

(Lingua processuale: l'italiano)

La società Fintecna S.p.A., con sede in Roma, Italia, rappresentata e difesa dal Professore Avvocato Antonio Tizzano e dall'Avvocato Gian Michele Roberti, entrambi del Foro di Napoli, con domicilio eletto in Bruxelles, Place du Grand Sablon 36, ha presentato il 16 ottobre 1995 al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1, par. 4 della Decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società controllata al 100 % dall'IRI a cui sono state trasferite, per un controvalore di 1 653 miliardi di lire, le attività economicamente sane, o risanabili mediante ristrutturazione, scorporate da IRITECNA, società a partecipazione IRI messa in seguito in liquidazione, chiede l'annullamento parziale della Decisione della Commissione del 7 giugno 1995, relativa ad aiuti di circa 2 116 milioni di ECU concessi dallo Stato italiano alla società IRITECNA.

L'autorizzazione di questo aiuto, in forza delle disposizioni di cui all'art. 92, n. 3, del Trattato, è stata subordinata dalla convenuta ad una serie di condizioni, alcune delle quali si traducono in precisi obblighi giuridici, fortemente restrit-

tivi, a carico della ricorrente. In particolare, essa risulta tenuta a:

- contribuire alla riduzione delle passività della liquidazione IRITECNA mediante la cessione a terzi (privati) di tutte le sue attività e la destinazione dei proventi di tali cessioni a copertura delle passività predette;
- destinare alla riduzione di tali passività l'integralità del corrispettivo ottenuto dalla cessione, anche qualora detto corrispettivo risulti superiore all'ammontare considerato nella Decisione. La Commissione ha, in effetti, stimato che la privatizzazione delle attività di FINTECNA potrebbe avvenire per un controvalore di 1 653 miliardi di lire, pari al prezzo pagato dalla ricorrente per l'acquisizione delle partecipazioni da IRITECNA.

In primo luogo, la ricorrente contesta che la convenuta potesse imporle di contribuire alla riduzione dell'aiuto inerente alla messa in liquidazione di cui si tratta, mediante la cessione a terzi privati di tutte le sue attività e l'imputazione del ricavato a copertura delle passività di IRITECNA. Essa ritiene infatti che tale aiuto fosse strettamente proporzionato alla ristrutturazione/liquidazione attuata e che pertanto potesse essere autorizzato, in conformità ai criteri elaborati dalla stessa Commissione in materia di aiuti di Stato alla ristrutturazione di impresa.

In secondo luogo, anche qualora si ritenesse che la ricorrente aveva l'obbligo di contribuire alla riduzione delle passività di IRITECNA, v'è da ritenere che nella specie la Commissione abbia comunque assortito l'esecuzione di un tale obbligo con condizioni eccessivamente restrittive e del tutto ingiustificate.

Per quanto riguarda la necessità di evitare distorsioni di concorrenza, si rileva che i sacrifici in termini di riduzione della capacità economica del gruppo sono stati superiori a quanto sarebbe stato indispensabile per autorizzare gli interventi di cui trattasi. Dall'altro, l'aiuto si limitava a coprire i soli oneri direttamente connessi alla ristrutturazione/liquidazione di IRITECNA e non finanziava alcun altro intervento suscettibile di distorcere la concorrenza.

Non si potrebbe neanche sostenere che le condizioni impugnate possano trovare fondamento nella circostanza che la proprietà dell'impresa sia pubblica e non privata. Una tale impostazione violerebbe il principio di parità di trattamento fra imprese private e pubbliche consegnato negli artt. 222 e 90 del Trattato.

La ricorrente conclude affermando che la Commissione avrebbe nella specie dovuto limitarsi ad accertare che fra le diverse alternative disponibili il Piano elaborato dall'azionista IRI costituiva la scelta più ragionevole dal punto di vista economico.